

SPAZI CONFINATI E AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO: NORMA E APPLICAZIONI

1° MARZO 2013

CONFINDUSTRIA UDINE

AVV. DANIELE MAUGERI

daniele.maugeri@gmail.com
daniele.maugeri@avvocatiudine.it

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 (attuativo dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008) ha introdotto alcune disposizioni regolamentari che stabiliscono i requisiti essenziali per la **qualificazione** delle IMPRESE e dei LAVORATORI AUTONOMI legittimati ad operare in ambienti sospetti di inquinamento o c.d. confinati.

CERTIFICAZIONI relative a




Contratti di
appalto

Contratti di
subappalto
(art. 2, comma 2)


Lavoratori autonomi ex
art. 2, comma 1, lett. c)
(tipologie di lavoro
diverse dal contratto a
tempo indeterminato)

CAMPO DI APPLICAZIONE (SEGUE)

I requisiti di qualificazione relativi alla competenza, alla formazione, all'addestramento e al rispetto integrale delle misure di prevenzione e protezione, sono elencati nell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 177/2011 e riguardano



la generalità dei
lavori, servizi e
forniture



per operazioni di controllo,
riparazione, manutenzione
o altri motivi dipendenti
dall'esercizio di impianti o
di apparecchi, svolti in
ambienti sospetti di
inquinamento e negli
ambienti confinati

LUOGHI SOSPETTI DI INQUINAMENTO



L'art. 66, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che *“è vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei”*.

ATTIVITÀ LAVORATIVA IN PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI



A norma dell'art. 121 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. della sicurezza sul lavoro) si fa riferimento ai seguenti luoghi: pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, con pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

SPAZI CONFINATI

L'Allegato IV, punto 3.1, del D.P.R. n. 177/2011 individua così tali ambienti *“le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio”*.

N.B.: non sono ricomprese: gallerie, scavi, pozzi, cunicoli, ecc...

SPAZI CONFINATI (SEGUE)

Lo spazio confinato è un'area parzialmente o completamente chiusa dove, a causa delle condizioni presenti, vi è un rischio significativo di infortuni, anche mortali, e che possiede le seguenti caratteristiche:

- aperture d'ingresso e uscita limitate;
- abbastanza grande da entrarci, almeno parzialmente;
- non progettato per una presenza umana continua;
- con un'inadeguata ventilazione naturale;
- contenente una potenziale atmosfera tossica e/o pericolosa.

SPAZI CONFINATI DIFFICILMENTE IDENTIFICABILI

Possono essere classificati spazi confinati anche i depuratori i quali, pur accessibili dall'esterno, presentano fattori di rischio per l'incolumità e la salute personale, soprattutto per la presenza di sostanze tossiche naturali, che possono dare origine a perdita di sensi con conseguente caduta dall'alto.



Occorre effettuare un'analisi preventiva prima di procedere a qualsiasi tipo di lavorazione, per verificare se si tratti di uno spazio confinato.

Altri spazi confinati difficilmente identificabili: locali con aperture in alto, vasche, canalizzazioni varie, locali non ventilati o scarsamente ventilati, camere di combustione delle fornaci, gallerie.

I PERICOLI PRESENTI IN UNO SPAZIO CONFINATO

Nell'ambito della valutazione del rischio all'interno di uno spazio confinato deve essere considerata la presenza dei seguenti pericoli:

- ◆ atmosfere sotto-ossigenate;
- ◆ atmosfere sovra-ossigenate;
- ◆ atmosfere esplosive;
- ◆ atmosfere tossiche;
- ◆ ingresso di liquidi, vapori, gas e polveri da tubazioni di collegamento non isolate;
- ◆ aspetti psicologici del lavoratore in spazi confinati.


Altri pericoli, meno frequenti: superficie di camminamento scivolosa ed irregolare, ostacoli all'interno dello spazio confinato, illuminazione e visibilità limitata, temperatura, seppellimento, annegamento, accesso e uscita difficoltosa...

SPAZI CONFINATI E DVR


Nel Documento di valutazione dei rischi dell'impresa che opera in spazi confinati dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- ✓ condizioni per l'accesso sicuro negli spazi confinati;
- ✓ isolamento degli spazi confinati;
- ✓ bonifica o ventilazione degli spazi confinati;
- ✓ verifica delle condizioni di sicurezza iniziali (controllo dell'atmosfera, livelli di monitoraggio dell'ambiente e della temperatura, strumentazione ben mantenuta, tarata e funzionante);
- ✓ impiego di DPI e altre misure di sicurezza;
- ✓ condizioni ambientali avverse;
- ✓ sistemi di comunicazione;
- ✓ dispositivi per l'illuminazione;
- ✓ attrezzature per l'entrata e l'uscita;
- ✓ gestione del passaggio consegne tra turni/squadre di lavoro diverse;
- ✓ attrezzature di soccorso e per l'emergenza.

SPAZI CONFINATI E QUALIFICAZIONE NECESSARIA



La verifica della **idoneità tecnico-professionale** delle imprese, per poter garantire più efficaci condizioni di sicurezza nei lavori effettuati in appalto o in subappalto, riveste una fondamentale importanza nella generalità dei settori produttivi.



L'art. 2, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 177/2011 sancisce che qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta solo da imprese o da lavoratori autonomi che siano **specificamente qualificati** con riguardo alle misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma anche con riferimento alla **tutela del lavoro** e della **regolarità contributiva**.


INDICI DI QUALIFICAZIONE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA

La qualificazione dei soggetti che intendono operare negli spazi confinati si fonda sul possesso documentato di una serie tassativa di requisiti specificamente evidenziati dall'art. 2, comma 1, lett. a), b), d), e) ed f) del D.P.R. n. 177/2011:

- ◆ applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- ◆ applicazione delle disposizioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sui rischi propri delle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- ◆ effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale (compreso il datore di lavoro se personalmente impegnato nelle attività lavorative), mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività, con verifica di apprendimento e obbligo di aggiornamento;
- ◆ possesso dei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative;
- ◆ avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso dei d.p.i., della strumentazione e delle attrezzature di lavoro.

INDICI DI QUALIFICAZIONE PER LA TUTELA DEL LAVORO

Ai fini della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati l'art. 2, comma 1, lett. c), e), f), g) ed h) del D.P.R. n. 177/2011 richiede il possesso di ulteriori requisiti relativi a



INDICI DI QUALIFICAZIONE PER LA TUTELA DEL LAVORO (SEGUE)

Per operare in ambienti confinati o in spazi sospetti di inquinamento il D.P.R. n. 177/2011:

- richiede il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC), ad effettiva garanzia della regolarità previdenziale;
- deve essere integralmente applicata la contrattazione collettiva nazionale di settore, sia con riferimento alla parte economica che a quella normativa, considerato anche il versamento della contribuzione prevista agli enti bilaterali (Cassa Edile, Ebiart...);

INDICI DI QUALIFICAZIONE PER LA TUTELA DEL LAVORO (SEGUE)

- l'impresa deve operare con personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro impiegata nei lavori, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in possesso di una esperienza almeno triennale relativa a tali tipologie di lavorazioni (la medesima esperienza triennale deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni di preposto);

N.B.: il Legislatore richiede una particolare professionalità in capo alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi cui sono stati affidati servizi o forniture per operazioni di controllo, riparazione o manutenzione da svolgere in spazi confinati.

INDICI DI QUALIFICAZIONE PER LA TUTELA DEL LAVORO (SEGUE)

- l'impresa deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di valutazione dei rischi, di sorveglianza sanitaria e di gestione delle emergenze: ciò significa applicazione integrale delle norme di sicurezza generali o specifiche per i singoli settori (come il rischio chimico o quello per esplosione), sorveglianza sanitaria, adozione di tutte le misure emergenziali necessarie, dei dispositivi di protezione individuale e delle altre attrezzature da lavoro necessarie per l'espletamento dell'attività;
- l'addestramento, la formazione e l'informazione, richiesti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08, devono essere specifici, ossia indirizzati ai rischi particolari riguardanti i settori interessati.

SPAZI CONFINATI E RICORSO AL SUBAPPALTO

Per le lavorazioni da svolgersi in spazi confinati o in ambienti sospetti di inquinamento è vietato, in linea di principio, il ricorso al subappalto (contratto che intercorre tra l'appaltatore - subappaltante - e un terzo - subappaltatore - per l'esecuzione di un'opera o un servizio che quest'ultimo si è obbligato a realizzare - art. 1656 c.c.).

Il ricorso al subappalto è ammesso a due condizioni:

1. deve esserci l'autorizzazione del committente;
2. il contratto deve essere certificato (ex artt. 75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003), anche se il subappalto è stato stipulato con lavoratori autonomi.

N.B. : rientrano nella certificazione obbligatoria tutte le ipotesi di esternalizzazione dell'attività produttiva, ivi comprese quelle ove sussistono rischi interferenziali tra i vari soggetti interessati.

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

Il D.P.R. n. 177/2011 ha introdotto l'**obbligatorietà** della certificazione dei contratti delle imprese e dei lavoratori che operano in spazi confinati (la certificazione deve essere anche **preventiva** perché non è possibile effettuarla nella fase di svolgimento del contratto).



Si vuole evitare che personale non specializzato, utilizzato in un'ottica di mera riduzione dei costi, presti la propria attività senza conoscenze specifiche e con mezzi di protezione inadeguati.

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

L'obbligo di certificazione concerne le tipologie contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato:

- contratti a termine;
- lavori intermittenti;
- co.co.co e co.co.pro.;
- associazioni in partecipazione con apporto lavorativo;
- il contratto di apprendistato è escluso dall'obbligo di certificazione perché in questi casi il lavoratore è naturalmente sprovvisto di una specifica esperienza professionale.

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE



La **certificazione** è una dichiarazione amministrativa di carattere valutativo. È un provvedimento che punta alla verifica del modello organizzativo adottato dall'azienda, attribuendo alla stessa la facoltà di operare in spazi confinati od in ambienti sospetti di inquinamento.

N.B.: l'art. 2, comma 1, lett. g) del D.P.R. n. 177/2011 affida alle imprese la possibilità di includere nella percentuale minima (30%) di personale in possesso di esperienza triennale nei lavori in spazi confinati anche i lavoratori non assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (co.co.co., co.co.pro., ecc...) **a condizione che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati.**

ENTI CERTIFICATORI

1. Enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento e che siano composti da associazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative.
2. Direzioni territoriali del lavoro (ex D.P.L.) che possono svolgere verifiche e accertamenti *in loco* per il tramite di ispettori;
3. Province;
4. Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate in un apposito Albo Ministeriale, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di ruolo di diritto del lavoro;
5. Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro nei casi in cui il datore di lavoro abbia almeno due sedi in province differenti;
6. Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro (per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento).

Le Commissioni di certificazione possono svolgere anche funzioni di consulenza ed assistenza sia in fase di stipula del contratto, che con riferimento alla redazione del programma negoziale ed alle sue modifiche.

EFFICACIA DELLA CERTIFICAZIONE



La certificazione ha efficacia giuridica, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto il ricorso giudiziale con il quale è stata dedotta l'erronea qualificazione del contratto, ovvero la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione (artt. 79 e 80 D.Lgs. n. 276/2003).

Il ricorso giudiziale deve essere obbligatoriamente preceduto da un tentativo di conciliazione avanti alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto.

FASI DEL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE

- ricevimento dell'istanza, registrazione della pratica e apertura del fascicolo;
- verifica della completezza e della regolarità dell'istanza con allegazione del contratto originale sottoscritto dalle parti, nonché della specifica attestazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- esame preliminare del contratto di lavoro sottoposto a certificazione (tipologia, natura, caratteristiche);
- coinvolgimento delle amministrazioni interessate (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate);
- eventuale audizione personale delle parti;
- decisione sulla certificazione del contratto.

Il provvedimento di certificazione deve essere motivato e deve dare atto del ragionamento logico-giuridico seguito dall'Ente certificatore nel decidere per la certificazione o per il diniego di certificazione del contratto esaminato.

MANCATA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

La certificazione dei contratti di lavoro per le imprese che operano in spazi confinati è essenziale per l'attribuzione alle stesse della idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 26, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.



La mancanza della idoneità tecnico professionale dell'azienda che esegue lavori nell'ambito di appalti endoaziendali può comportare l'arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro e/o del dirigente o, in alternativa, un'ammenda compresa tra € 1.000,00 ed € 4.800,00.

MANCATA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI (SEGUE)

La mancata certificazione di un rapporto di lavoro riferito a un prestatore autonomo o a un appalto che non è riferibile al ciclo produttivo dell'azienda può comportare l'applicazione del **potere di disposizione** da parte degli organi di vigilanza (vengono impartite disposizioni esecutive per la corretta applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi).

Resta salva la facoltà, in capo agli ispettori, di ricondurre i contratti non certificati alla fattispecie del **lavoro subordinato a tempo indeterminato**.

MANCATA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI (SEGUE)

Un infortunio sul lavoro occorso a un lavoratore titolare di un contratto non certificato (per il quale sussisteva l'obbligo di certificazione) può far venir meno l'esimente prevista per le persone giuridiche dal D.Lgs. n. 231/2001 anche se queste avevano adottato uno specifico modello organizzativo.

In definitiva, se a seguito di un controllo da parte della ASL o dell'Ispettorato del lavoro emergesse la mancanza di requisiti da parte dell'impresa, l'unico soggetto che verrebbe sanzionato sarebbe il **committente** (datore di lavoro, non privato cittadino) in virtù di una mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice.

PROCEDURE DI SOCCORSO

Il T.U. n. 81/2008 prevede la presenza di quattro misure tassativamente necessarie per una corretta procedura di soccorso:


1. presenza di personale che stazioni all'esterno dello spazio confinato (primi soccorritori che in caso di incidente lanciano l'allarme e intervengono per soccorrere le vittime);
2. vigilanza continua ed effettiva (contatto visivo e vocale) da parte del personale posizionato all'esterno su ciò che accade all'interno dello spazio confinato;
3. presenza di un sistema di recupero dei lavoratori (impiego di cinture di sicurezza e di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio);
4. presenza di aperture idonee all'uscita.

N.B.: durante tutte le fasi delle lavorazioni in spazi confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del SSN e dei Vigili del fuoco.


PERMESSO DI ACCESSO

È il documento che autorizza l'accesso e lo svolgimento di lavori negli spazi confinati o negli ambienti con sospetto di inquinamento.

Tale documento dovrà tener conto di:



una richiesta di estinzione/rinnovo se il lavoro non è stato portato a termine



una dichiarazione di “lavoro completato” e che è stata sistemata l'area (o lo spazio) ripristinando le condizioni iniziali di sicurezza, con controllo finale e, se soddisfacente, il ripristino della normale attività lavorativa